SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 586)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TEDESCHI, NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, GATTI, MANNO e PAZIENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1977

Obbligo per lo Stato di risarcire i danni alle persone e alle cose conseguenti a manifestazioni di teppismo politico e di guerriglia urbana

ONOREVOLI SENATORI. — Sempre più spesso, in occasione di manifestazioni politiche (che meglio sarebbe definire manifestazioni di delinquenza politica), privati cittadini, completamente estranei ai fatti in corso di svolgimento, subiscono danni gravi alle persone e alle cose. Il ricorso alla guerriglia urbana, da parte di organizzazioni con caratteristiche apertamente sovversive e paramilitari, espone tutti i cittadini a rischi che le compagnie di assicurazione si rifiutano di coprire. D'altra parte, lo Stato italiano non ha ancora trovato la forza e il coraggio sufficiente ad emanare norme che facciano ricadere sui responsabili di tali manifestazioni teppistico-politiche, sugli organizzatori delle bande di guerriglieri, la responsabilità finanziaria dei danni provocati e l'onere del risarcimento.

La Costituzione, all'articolo 2, afferma che « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». I cittadini, dunque, non soltanto sono liberi di esercitare, ad esempio, una attività commerciale, ma hanno il diritto di pretendere che la Repubblica (cioè lo Stato, cioè il Governo) impedisca a pochi teppisti mascherati da attivisti politici di fracassare le vetrine dei negozi, di danneggiare i locali e le merci esposte. Il cittadino che esce di casa con la propria automobile e la parcheggia per la strada durante il lavoro, o nel corso della notte, ha il diritto di pretendere che la Repubblica (cioè lo Stato, cioè il Governo) impedisca ai soliti teppisti politici di incendiargli la macchina o di usarla per farne barricate. E così via, nella elencazione di diritti per i quali il cittadino italiano paga profumatamente, sopportando un carico fiscale tra i più pesanti nel mondo, in obbiedenza alla seconda parte dell'articolo 2 della Costituzione: una parte che, proprio come corrispettivo del riconoscimento e garanzia dei diritti del cittadino, « richiede » allo stesso « l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ».

Inoltre, all'articolo 28 la Costituzione afferma: « I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici ». È chiaro che questa responsabilità esiste anche quando i diritti dei cittadini vengono violati perchè i dipendenti dello Stato (nella fattispecie i Carabinieri e gli agenti di Pubblica sicurezza) non riescono ad impedire che le auto vengano incendiate, le vetrine fracassate, le persone percosse, ferite, aggredite in mezzo alla strada.

Infine, all'articolo 42 la Costituzione afferma: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge ». Ma a che serve questa garanzia, se poi la legge, cioè lo Stato, non è in grado di evitare la distruzione o il danneggiamento del bene posseduto?

Evidentemente, è inaccettabile che la Costituzione si trasformi in un patto a senso unico, per cui il cittadino è tenuto ad assolvere ai suoi doveri, mentre lo Stato può farne a meno. Perciò noi vi chiediamo di approvare con la massima urgenza questo disegno di legge, che addossa alla pubblica Amministrazione l'onere relativo ai danni provocati dai fenomeni di teppismo politico e dalle azioni di guerriglia urbana, che il Governo non abbia saputo preventivamente stroncare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È posto a carico dello Stato, per i casi in cui non vi possano provvedere, ai sensi delle vigenti norme o delle clausole contrattuali, le compagnie di assicurazione, il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose verificatisi nel corso di episodi di guerriglia urbana, di riunioni illegittime o legittimamente vietate, od anche di riunioni le quali, pur se autorizzate, siano degenerate in atti di violenza.

Resta salva la rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei promotori o degli organizzatori degli eventi di cui al precedente comma.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio coloro che risultino essere stati gli ispiratori o i promotori o gli organizzatori dei fatti di teppismo e di guerriglia di cui al precedente articolo 1, o che comunque vi abbiano preso parte.

Art. 3.

Le domande di risarcimento dovranno essere presentate, entro 10 giorni dal verificarsi dei danni, al Ministro dell'interno, il quale eseguirà gli accertamenti e provvederà alla eventuale liquidazione dell'indennizzo entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione delle domande stesse.

Art. 4.

All'onere di cinque miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, si provvederà con riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.